

Civile Sent. Sez. 6 Num. 23323 Anno 2015

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 13/11/2015

S E N T E N Z A

sentenza con motivazione  
semplificata

sul ricorso proposto da:

FORTE Aldo (FRT LDA 62B14 D612J), rappresentato e difeso,  
per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati  
Stefano Spinelli e Filippo Andreini, elettivamente  
domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Corso  
Vittorio Emanuele II, n. 173;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 783/2013, depositato in data 8 ottobre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Ancona in data 19 luglio 2012, FORTE Aldo chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata di un procedimento penale nel quale era stato eseguito nei suoi confronti un sequestro preventivo in data 5 novembre 2004; processo conclusosi in primo grado con sentenza depositata il 30 ottobre 2008 e in appello definito con sentenza del 18 aprile 2012, divenuta definitiva il 19 giugno successivo;

che l'adita Corte d'appello detraeva dalla durata complessiva quella di tre anni per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio di appello e, per i residui due anni di durata irragionevole riconosceva un indennizzo di 1.500,00 euro, sulla base del criterio di 750,00 euro per anno;

che per la cassazione di questo decreto FORTE Aldo ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.



Considerato che il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6 CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d'appello non abbia disapplicato la normativa interna in ordine al computo degli anni indennizzabili in caso di superamento della durata ragionevole del processo, sostenendo che in base alla normativa convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, dovrebbe aversi riguardo alla intera durata del giudizio presupposto; ciò tanto più che, a seguito della entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), le norme della Convenzione sarebbero state comunitarizzate, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne con quelle contrastanti;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, con riferimento al computo degli anni eccedenti la normale durata del processo e alla limitazione dell'indennizzo ai soli anni eccedenti la durata ragionevole, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel riconoscere una durata complessiva di soli sette anni, mentre la stessa era stata di sette anni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e sei mesi, così finendo per ritenere che la durata ragionevole del processo sia stata superiore ai tre anni per il primo grado e ai due anni per quello di appello;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 6 CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia applicato il criterio minimo di 750,00 euro ritenendo esigua la posta in gioco del giudizio presupposto e quindi non rilevante l'incidenza del pregiudizio sofferto, ma senza tenere in alcun modo conto della vicenda oggetto del procedimento penale nei suoi confronti;

che con il quarto motivo di ricorso il Forte deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, dolendosi che la Corte d'appello abbia fatto decorrere gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data della pronuncia al saldo e non anche dalla data della domanda;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che le censure del ricorrente muovono dal presupposto che la Convenzione europea, a seguito dei Trattati di Nizza e Lisbona, abbia assunto il ruolo di fonte comunitaria, così da doversi applicare, in riferimento al sistema della Convenzione, lo stesso meccanismo della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



disapplicazione che opera per il diritto dell'Unione europea;

che tale presupposto è però erroneo, giacché non tiene conto (come posto in risalto dalla sentenza n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, e più di recente nella sentenza n. 96 del 2015): 1) che l'adesione dell'Unione europea alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea) non è ancora avvenuta; 2) che il richiamo alla CEDU contenuto nel paragrafo 3 dell'art. 6 del Trattato - secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» - evoca una forma di protezione già esistente, così da rendere tuttora valide le argomentazioni sulla impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione, «di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come "principi generali" del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione)»; 3) che tale rilievo si estende anche alla restante fonte di tutela e cioè alla Carta dei diritti fondamentali (cd. Carta di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Nizza), il cui presupposto di applicabilità è «che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo ... e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto»; 4) che, in definitiva, rimane ancora valida l'impostazione teorica che adduce l'impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione, di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione); 5) che tale impostazione non è messa in crisi dalla sostituzione della locuzione "rispetta" (presente nel vecchio testo dell'art. 6 del Trattato) con l'espressione "fanno parte" (del nuovo testo dello stesso art. 6), in quanto, come affermato dalla sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, già la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia - che la statuizione in esame è volta a recepire - era costante nel ritenere che i diritti fondamentali, enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, facessero "parte integrante" dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario era chiamato a garantire il rispetto;

che, ciò puntualizzato, deve ribadirsi che, in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell'indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto del terzo comma, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata legge n.89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass., sez. I, 22 agosto 2011, n. 17440; Cass. n. 23154 del 2012; Cass. n. 4973 del 2013);

che, del resto, siffatto approdo non collide con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale - nei precedenti *Martinetti e Cavazzuti c. Italia* del 20 aprile 2010, *Delle Cave e Corrado c. Italia* del 5



giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 - "ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili" (Cass., sez. I, 11 gennaio 2011, n. 478);

che il secondo motivo è infondato, atteso che dal computo, svolto nel decreto impugnato, della durata del giudizio di primo grado (tre anni e undici mesi) e di quella del giudizio di appello (tre anni e un mese) si evince che la durata effettiva de giudizio presupposto è stata esattamente di sette anni, come ritenuto dalla Corte d'appello;

che, d'altra parte, non può ritenersi imputabile all'amministrazione giudiziaria, neanche nella disciplina applicabile nella specie, anteriore a quella introdotta



dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, il lasso di tempo occorso per la proposizione dell'impugnazione;

che il terzo motivo è infondato;

che la Corte d'appello ha fatto applicazione del criterio di 750,00 euro, ritenendo correttamente la durata irragionevole indennizzabile inferiore a tre anni, sicché non sussiste la denunciata violazione di legge, mentre la scelta in concreto del criterio di liquidazione, sempre che l'indennizzo sia idoneo a ristorare il pregiudizio sofferto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito;

che il quarto motivo è del pari infondato, atteso che la Corte d'appello ha effettuato la liquidazione specificando che la stessa era fatta all'attualità e comprensiva degli interessi legali maturati sino a quella data, sicché appare corretta la liquidazione degli interessi legali a far data dalla pronuncia;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento



del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,